

CIRCOLARE N° 17 DEL 3 - 8 - 2013

Oggetto: nuovo redditometro

Facendo seguito alla ns. circolare n° 4/2013 Vi comunichiamo che l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n° 24/E del 31/7/2013 con la quale ha illustrato le modalità operative ed applicative del nuovo redditometro. Nel seguito ve ne forniamo un rapido sunto.

Innanzitutto viene fornito un importante chiarimento in ordine alle annualità che possono essere accertate con il nuovo redditometro. Si tratta di quelle a partire dal 2009, per le precedenti si continua ad applicare la normativa previgente.

Il nuovo redditometro si basa sui seguenti punti cardine:

- tutto quanto è stato speso in un determinato esercizio si presume essere stato finanziato con redditi prodotti nell'esercizio medesimo (si tratta di una presunzione relativa che, quindi, vale fino a prova contraria);
- alla suddetta presunzione di affianca l'altra che fa conseguire alla capacità di spesa la capacità di reddito desunta dall'analisi dei campioni significativi di contribuenti differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza;
- esiste una clausola di garanzia che permette l'accertamento sintetico del reddito solo qualora lo scostamento tra il reddito presuntivo e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20% anche per un solo periodo d'imposta. Questa condizione è molto più penalizzante rispetto al passato quando era previsto che lo scostamento dovesse essere pari o superiore al 25% e per due anni successivi;
- è obbligatoriamente previsto il ricorso alla procedura di accertamento con adesione in cui il contribuente viene preventivamente convocato dall'Agenzia delle Entrate ed ha la possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento;
- gli uffici possono determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate per determinare il reddito presuntivamente accertabile al contribuente si base su quattro tipologie di spese:

- spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile dai dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria (spese certe)
- spese di ammontare determinato dall'applicazione ad elementi conosciuti dall'Amministrazione finanziaria (possessione di auto, barche, ...) di valori medi rilevati dall'ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai singoli settori economici di riferimento (spese per elementi certi)
- spese per beni e servizi di uso corrente calcolate sulla base delle medie ISTAT (spese ISTAT)
- quota di spesa, sostenuta nell'anno in esame, per l'acquisto di beni e servizi durevoli.

La ricostruzione sintetica del reddito complessivo si attua sulla base delle spese certe e delle spese per elementi certi, solo in via residuale verranno utilizzate le spese correnti (spese ISTAT), in quanto numerose e per importi non rilevanti, ma frequenti nel corso dell'anno, al fine di evitare oneri di conservazione della documentazione da parte del contribuente. In realtà non è nota l'incidenza sul risultato finale delle medie ISTAT e si teme che possa essere rilevante.

Secondo l'Agenzia delle Entrate verrà svolta un'attenta analisi al fine di identificare le posizioni a maggior rischio di evasione sulla base della determinazione dello scostamento utilizzando esclusivamente le spese certe e le spese per elementi certi, mentre nella fase di selezione, non avranno alcuna rilevanza le spese ISTAT. Inoltre verrà analizzata la situazione familiare al fine di evitare accertamenti nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare.

Come detto l'istituto dell'accertamento con adesione è ora obbligatorio. Ciò significa che il contribuente dovrà essere convocato e potrà fornire la prova che le spese sostenute sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta ovvero con redditi esenti e comunque legittimamente non dichiarati, ad esempio perché soggetti a tassazione alla fonte. Inoltre il contribuente potrà fornire la prova che le spese certe sono state effettivamente sostenute da terzi ovvero che sono state d'importo differente rispetto a quello conosciuto dall'Agenzia delle Entrate.

In definitiva, quindi, durante la fase precontenziosa il contribuente potrà:

- dimostrare che le spese certe sono state d'importo inferiore rispetto a quello a conoscenza dell'Amministrazione;
- dimostrare che le spese per elementi certi sono state quantificate in modo non corretto dall'Amministrazione in quanto i beni alle quali afferiscono hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle note all'Amministrazione ovvero non sono nella sua disponibilità per essere in uso a contribuente diverso;
- dimostrare che le spese per investimenti debbono essere quantificate in misura diversa fornendo la prova della formazione della provvista (ad esempio per precedenti disinvestimenti);

Se le prove fornite dal contribuente in relazione alle fattispecie sopra elencate sono esaustive, il procedimento di accertamento si esaurisce. Diversamente il contribuente potrà contestare anche le spese ISTAT, ovvero quelle calcolate sulla base delle medie nazionali ma solo con riferimento all'appartenenza ad un gruppo diverso rispetto a quello identificato dall'Amministrazione. Ad esempio potrà contestare l'appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia, ovvero di vivere in una specifica zona geografica.

Se, ancora, non si riesce a venire a capo dello scostamento e l'Amministrazione finanziaria lo ritiene utile, la stessa può procedere all'accertamento analitico di singole categorie reddituali (ad esempio redditi d'impresa o professionali) ovvero procedere alla richiesta di informazioni a terzi ovvero, ancora, procedere ad un'indagine finanziaria.

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento